

Roma, 27/05/2023

PROT. N. 51/DV/nm

Ai Presidenti AIC Convenzionate

Alle Società di Servizi Convenzionate

Ai Professionisti Convenzionati

e p.c. Agli Incaricati CAF

Circolare n. 51/2023

LORO SEDI

Oggetto: Superbonus

Carissimi,

Con riferimento a superbonus e sismabonus, chi intende fruire della possibilità di rateizzare in 10 rate i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023, deve esercitare l'opzione nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 2023. Pertanto, ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi di quest'anno, i contribuenti devono porre particolare attenzione a non indicare alcuna quota. È quanto ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con un avviso pubblicato sul portale della dichiarazione precompilata.

I contribuenti che intendono fruire della possibilità di portare in detrazione, in dieci rate, nella dichiarazione dei redditi, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di **cessione** o di **sconto in fattura** per il superbonus e il sismabonus inviate all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023 devono **evitare** di indicare la rata nella **dichiarazione di quest'anno**.

Si tratta di una importante avvertenza che si legge collegandosi alla sezione riservata della dichiarazione precompilata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

Infatti, la prima rata della detrazione andrebbe indicata nella dichiarazione di quest'anno, ma ciò comporterebbe l'impossibilità di fruire della maggiore rateazione, dovendosi il contribuente limitare, in questo caso, solo a una rateizzazione in quattro rate.

Cosa prevede la disciplina

L'art. 9, comma 4, D.L. n. 176/2022 (come modificato dal D.L. n. 11/2023) ha previsto che, per gli interventi relativi al superbonus e al sismabonus, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati possano essere **fruiti in 10 rate annuali** di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione in 4 rate prevista per i predetti crediti.

Per sfruttare tale possibilità occorre inviare una **comunicazione all'Agenzia delle Entrate** da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica.

La quota del credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

La norma è stata introdotta a seguito della **stretta sulle cessioni dei crediti** per favorire i contribuenti che si sono ritrovati con l'impossibilità di cedere i crediti.

Stante l'unica possibilità di recuperare tali crediti in dichiarazione in quattro rate, in presenza di ingenti importi da detrarre a fronte di scarsa capienza con le imposte da versare, il rischio era quello di perdere le quote.

Pertanto, avere la possibilità di spalmare i crediti in 10 anni, anziché quattro, può risultare un'ancora di salvezza per molti contribuenti.

Le norme di attuazione

La norma ha disposto che l'attuazione di tali regole dovesse passare attraverso un provvedimento attuativo. L'Agenzia delle Entrate, quindi, ha pubblicato il provvedimento 18 aprile 2023 con il quale ha stabilito che:

a) la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d'imposta di cui trattasi, non utilizzata in compensazione tramite modello F24, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, può essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo, decorrenti dall'anno successivo a quello di riferimento della rata originaria;

b) la ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:

- agli **anni 2022 e seguenti**, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al superbonus;

- agli **anni 2023 e seguenti**, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all'Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al superbonus, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al sismabonus e agli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche;

c) ciascuna nuova rata annuale risultante dalla ripartizione della rata originaria può essere utilizzata **esclusivamente in compensazione** tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento e **non può essere ceduta** a terzi, né ulteriormente ripartita. La quota del credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere fruita negli anni successivi o richiesta a rimborso.

Aspetti operativi

Per usufruire delle disposizioni di cui si discute, anche con riferimento a una parte delle rate dei crediti disponibili, il fornitore o il cessionario titolare dei crediti è tenuto a **comunicare all'Agenzia delle Entrate**:

- la tipologia di credito,
- la rata annuale da ripartire nei successivi dieci anni,
- il relativo importo.

La comunicazione può riferirsi anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile e con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti.

La comunicazione deve essere inviata tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, denominato **"Piattaforma cessione crediti"**, direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, a decorrere **dal 2 maggio 2023**.

A decorrere **dal 3 luglio 2023**, la comunicazione può essere inviata anche avvalendosi di un **intermediario abilitato**.

Un esempio

Nel provvedimento si riporta l'esempio di un contribuente che dispone della rata del 2023 relativa a crediti di tipo sismabonus dell'importo di 100 euro e prevede di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2023.

In questo caso, il contribuente può, alternativamente:

- stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell'anno, per ipotesi pari a 60 euro e comunicare all'Agenzia delle Entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare, pari a 40 euro. Tale **importo residuo** sarà **ripartito in 10 rate** annuali di 4 euro ciascuna, utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033 e non cedibili o ulteriormente rateizzabili. Se alla fine del 2023 avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all'Agenzia di ripartirli nei successivi 10 anni;
- attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e comunicare all'Agenzia

di ripartirli nei successivi 10 anni.

Effetti e Impatto sulla dichiarazione dei redditi

Un aspetto di fondamentale importanza per poter fruire della rateazione in 10 rate riguarda la **compilazione della dichiarazione dei redditi**.

Infatti, il contribuente, per sfruttare tale possibilità effettua l'**opzione** direttamente in dichiarazione.

È quanto prevede l'art. 2, comma 3-sexies del D.L. 11/2023 che ha modificato l'art. 9 del D.L. n. 176/2022.

Nel dettaglio, la norma stabilisce che:

- per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui si discute, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023;

- l'**opzione è irrevocabile** e va **esercitata nella dichiarazione dei redditi** relativa al **periodo d'imposta 2023**;

- l'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

In definitiva, affinché si possa godere delle 10 rate, **occorre aspettare la dichiarazione dei redditi 2023** che andrà presentata **nel 2024**, avendo l'accortezza di **non indicare alcun importo** nella dichiarazione di **quest'anno**.

Questa importante avvertenza si legge anche sul sito dell'Agenzia delle Entrate accedendo alla dichiarazione precompilata. Ed è bene ricordarsene per non perdere questa possibilità, soprattutto se non si dispone di un plafond di imposte sufficiente ad assorbire tutta la rata annuale della detrazione.

Opzioni per la cessione successive al 31 marzo 2023

Per completezza, si segnala che nell'avviso l'Agenzia ricorda anche che - considerato che non è possibile portare in detrazione eventuali spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche, superbonus, bonus verde e bonus facciate per le quali è stato ceduto il credito o è stato applicato lo sconto in fattura - se il contribuente ha comunicato l'opzione per la cessione dopo il 31 marzo 2023, con riferimento a tali spese egli:

- dovrà **modificare la dichiarazione precompilata** eliminando i dati relativi agli interventi condominiali e/o

- non dovrà tener conto dei dati dei bonifici riportati nel foglio informativo per gli interventi sulle singole abitazioni.

La Direzione Nazionale resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento